

STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Cirillo - Avv. Alessio Raiola

TRIBUNALE DI AREZZO

Ricorso in Riassunzione

PER: ESPOSITO Filippo nato a Pompei (Na) il 24.03.1982, residente in San Giovanni Valdarno (Ar) alla via Spartaco Lavagnini n. 29 (C.F.: SPSFPP82C24G813C) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'**Avv. Antonio CIRILLO** (c.f. CRLNTN79P23 L259Q) e dall'**Avv. Alessio RAIOLA** (c.f. RLALSS81L02L259C) e, presso lo studio di questi ultimi elettivamente domiciliato in Trecase alla Via Regina Margherita n. 3, come da mandato rilasciato in calce al presente atto - PEC: antonio.cirillo@forotorre.it - alessio.raiola@forotorre.it; fax: 081 19 24 8088

- *ricorrente* -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f.: 80185250588), in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via degli Arazzieri, 4 - 50129 Firenze (Fi)

- *resistente* -

NONCHE' CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), in persona del legale rappresentante p.t., con sede alla Via Mannelli, 113, 50136 Firenze FI;

- *resistente* -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della scuola secondaria di primo e secondo grado classe di concorso B015 che sarebbero pregiudicati per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- *litisconsorti necessari* -

PREMESSO CHE

- 1) L'odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite degli scriventi difensori, depositava in data 29.09.2022 Ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione lavoro, del seguente tenore:

“TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro e Previdenza

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati
mediante pubblicazione sul sito MIUR*

Nell'interesse del

*sig. **ESPOSITO Filippo** nato a Pompei (Na) il 24.03.1982, residente in San Giovanni Valdarno (Ar) alla via Spartaco Lavagnini n. 29 (C.F.: SPSFPP82C24G813C) rappresentato e difeso congiuntamente e*



disgiuntamente dall'**Avv. Antonio CIRILLO** (c.f. CRLNTN79P23 L259Q) e dall'**Avv. Alessio RAIOLA** (c.f. RLALSS81L02L259C) e, presso lo studio di questi ultimi elettivamente domiciliato in Trecase alla Via Regina Margherita n. 3, come da mandato rilasciato in calce al presente atto - PEC: antonio.cirillo@forotorre.it - alessio.raiola@forotorre.it; fax: 081 19 24 8088

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f.: 80185250588), in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via degli Arazzieri, 4 - 50129 Firenze (Fi)

- resistente -

NONCHE' CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via degli Arazzieri, 4 - 50129 Firenze (Fi);

- resistente -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della scuola secondaria di primo e secondo grado classe di concorso B015 che sarebbero pregiudicati per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- litisconsorti necessari -

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere assunto nei posti riservati di cui all'art.3, l. 68/99

PREMESSA

Il ricorrente – docente precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento e attualmente in servizio con contratto a tempo determinato in provincia di Arezzo – ha partecipato nella Regione Toscana alla procedura concorsuale straordinaria bis, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2022) (all. 1).

Il ricorrente all'atto della domanda, presentata telematicamente, ha correttamente indicato sia i titoli di riserva che quelli di preferenza, altresì, specificando:

- di essere invalido con una percentuale pari a 46% come da verbale di accertamento del 22.02.2019; (all.2)
- di essere iscritto nell'elenco provinciale di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68/99 nella sezione Invalidi civili dal 09.07.2019; (all.3).



A seguito della richiesta di visualizzazione della posizione in graduatoria dei i candidati che hanno partecipato alla Procedura concorsuale straordinaria D.M. 108/2022, D.D.G. 1081/2022 e art. 59, comma 9-bis, del D.L73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, pur riportando un punteggio totale di 98,75, non veniva inserito nella graduatoria generale di merito della procedura concorsuale, (all.4.5).

Nonostante abbia dichiarato, e debitamente documentato, di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/99, l'Amministrazione resistente non ha provveduto a convocarlo per l'assunzione nei posti riservati obbligatoriamente ai sensi della l. 68/99.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto all'assunzione prioritaria ai sensi della citata legge, in quanto soggetto rientrante nelle categorie protette, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 3 e 18, l. 68/99. Violazione della L. n. 124 del 1999, artt. 1 e 6, del D.Lgs. n. 298 del 1994, art. 401, del D.M. 18 maggio 2000, n. 146, art. 3, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 1, conv. in L. n. 333 del 2001. Violazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019, con riferimento al punto 4.2. Violazione degli artt. 1 e 18, c. 2, della circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Violazione della par condicio e del favor participationis. Violazione e falsa applicazione del principio di discriminazione diretta ed indiretta. Violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Mancato assolvimento dell'onere probatorio. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 3, 97 Cost.

- a. Nell'ambito delle operazioni di immissione in ruolo, una quota dei posti autorizzati è riservata a coloro i quali beneficiano di quanto previsto nella legge n. 68/99 e che hanno diritto a una priorità nell'assunzione, a prescindere dal punteggio posseduto.*
- b. In particolare, l'art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “**categorie protette**”.*
- c. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli **invalidi civili** con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% (come nel caso del ricorrente) con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.*
- d. Le persone che beneficiano di tale legge hanno, quindi, diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione **a prescindere dalla loro posizione in graduatoria** e ciò fino al 50% delle assunzioni.*



- e. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della l. 68/1999, possa "scavalcare" persone con punteggio più alto.
- f. Orbene, nel testo delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23, relativamente alla definizione delle quote di riserva di posti e ai relativi beneficiari si fa espresso rinvio agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 e alla Circolare Ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000.
- g. Ciò doverosamente premesso, la questione relativa all'ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell'assunzione, in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola, è già stata più volte esaminata dalla Corte regolatrice che - dopo un isolato precedente in senso contrario (Cass. 27600/2006) - a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 4110/2007 si è orientata, con indirizzo ormai consolidato (sent. n. 19030/2007, 23112/2008, 7889/2011), su una diversa interpretazione.
- h. Tale orientamento è divenuto ormai dominante nelle più recenti pronunce (cfr. Cass. Civ. 13868 del 7 luglio 2016).
- i. Come è stato osservato nei citati arresti la l. n. 68 del 1999 - la cui emanazione ha seguito le numerose critiche mosse alla normativa sulle assunzioni obbligatorie dettata dalla l. 2 aprile 1968, n. 482 - determina nella tutela degli invalidi un salto di qualità.
- j. Essa, infatti, segna il passaggio da un sistema, prevalentemente ispirato all'idea della configurazione dell'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, ad un altro sistema diretto, invece, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.
- k. In tale ottica è stato anche rilevato che con la normativa del 1999 si è manifestata una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell'invalido, pur nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati - con la perdita da parte dei primi di quello che è stato visto come il privilegio (accordato dalla L. n. 482 del 1968, art. 12) di subordinare l'assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico - e, dall'altro, da un riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri Paesi Europei.
- l. Dalle suesposte considerazioni può desumersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato (vedi, in particolare Cass. 23112/2008). E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla PA - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto della L. n. 68 del 1999, art. 16 riguardante i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni".
- m. Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni solo per casi tassativi alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l'occupazione di posti comportanti l'esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (art. 16, comma 1, ed il riferimento all'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); e dall'altro, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta



vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l'art. 38 Cost., norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità in pubblici concorsi) anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

- n. Corollario delle argomentazioni sinora svolte è, infine, l'affermazione che mentre l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatari o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti. Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal dettato costituzionale perchè legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68/99, art. 3.
- o. Le conclusioni cui si è pervenuti trovano ulteriore conforto nel reticolato di numerose disposizioni della L. n. 68 del 1999. Dette disposizioni, come si è detto, mostrano, sotto diversi versanti, un rafforzamento in chiave garantistica della tutela apprestata (sia nell'area pubblica che in quella privata) per gli appartenenti alle categorie protette, risultando abbandonata l'ottica della precedente normativa, favorevole a riconoscere maggiori spazi alla libertà decisionale del datore di lavoro in ragione delle esigenze di un pronto recupero della produttività aziendale. Nè può il datore di lavoro pubblico attraverso circolari o altri provvedimenti negare un diritto che, per la sua natura e per l'interesse ad esso sotteso, non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie.
- p. Tutto ciò non si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 2004. In detta sentenza, infatti, la Corte si è limitata a dichiarare la non fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale relative alla conformità agli artt. 3 e 97 Cost. del D.L. n. 255 del 2001 citato, art. 1, commi 2 e 7, ma non si è affatto occupata dei rapporti tra la normativa dettata dalla L. n. 68 del 1999 e quella dettata dal suddetto D.L. n. 255 del 2001 e dalla L. n. 124 del 1999. Non ha, quindi, affrontato il problema del collocamento obbligatorio degli insegnanti invalidi, la cui disciplina si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro (vedi, da ultimo, Cass. 31 maggio 2010, n. 13285).
- q. La S. Corte, nella sentenza 7889/2011, ha già osservato, che anche nell'Unione Europea e nell'ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato "Inserimento dei disabili") stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità".
- r. Sebbene la Carta dei diritti Ue non sia direttamente applicabile, in quanto "fonte", alla fattispecie in esame, posto che la questione oggetto del giudizio non può definirsi attuativa del diritto dell'Unione, non può dubitarsi che la Carta (con essa l'art. 26), come affermato già con la nota decisione n. 135/2002 della Corte costituzionale, abbia



carattere "espressivo di principi comuni degli ordinamenti Europei", il rispetto dei quali deve presumersi nelle politiche legislative degli Stati membri.

- s. Va ricordato, in questa chiave, che la Corte Costituzionale ha più volte richiamato, a fini interpretativi, le disposizioni della Carta di Nizza in questioni non "di diritto Europeo" ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa, da ultimo nella sentenza n. 178 del 2015 (ex multis Cass. 2219/2016).
- t. Inoltre, per quanto attiene alla normativa internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (alla quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento), entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 27 statuisce che "gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità". Diritto - specifica la Convenzione in parola - che deve essere garantito, anche attraverso l'adozione di "appropriate iniziative" volte, fra l'altro, a favorire l'assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro Impiego nel settore privato.
- u. **Alla stregua delle considerazioni svolte in ordine alla portata della più volte citata L. n. 68 del 1999, art. 3, deve affermarsi il principio di diritto secondo il quale nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati".**
- v. In ragione di tutto quanto sopra il modus agendi della p.a. risulta distonico a fronte della ratio delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie e corroborate dai recenti approdi giurisprudenziali di legittimità, non avendo la p.a. tenuto in benché minima considerazione la precedenza del ricorrente rispetto agli altri candidati.

*

Tutto premesso e ritenuto, il prof. Filippo Esposito come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

Conclusioni

nel merito,

1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito in via prioritaria nella graduatoria concorsuale straordinaria bis per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Toscana che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, giusta percentuale di invalidità certificata documentalmente evidenziata nella domanda telematica;
- e, per, l'effetto**
2. riconoscere al ricorrente il titolo di riserva ex l. 68/99 e, quindi, procedere immediatamente all'assunzione del prof. Esposito con contratto a tempo indeterminato a far data dall'annualità scolastica in corso;



in ogni caso,

3. *in via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ai sensi dell'art 210 cod. proc. civ. ordinare all'amministrazione resistente di esibire il prospetto delle disponibilità dei posti vacanti e disponibili prima e dopo i trasferimenti interprovinciali, le effettive e concrete disponibilità dei posti nonché il titolo di precedenza vantato dai docenti trasferiti presso le sedi indicate dal ricorrente e comprovanti la presunta precedenza;*
4. *procedersi, sin da ora, alla liquidazione in via equitativa dei danni subiti e subendi dal prof. Esposito;*
5. *con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei **procuratori antistatari**.*

Avv. Alessio Raiola

Avv. Antonio Cirillo

Dichiarazione di valore

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito ISEE familiare è al di sotto della soglia di legge pari a 34.481,76, come da autocertificazione che si acclude.

Avv. Alessio Raiola

Avv. Antonio Cirillo

Si allega la seguente documentazione a corredo del ricorso:

- 1) *Bando concorso straordinario bis;*
- 2) *Certificazione invalidità civile e legge 104;*
- 3) *Iscrizione elenco provinciale invalidi civili;*
- 4) *Dettaglio graduatoria con punteggio;*
- 5) *Decreto e graduatoria finale;*
- 6) *Domanda di partecipazione;*
- 7) *Attestato servizio militare e congedo illimitato;*
- 8) *Autocertificazione reddito e documento di riconoscimento;*
- 9) *Direttiva 1/2019;*
- 10) *Circolare Ministeriale 7 novembre 2000, n. 248;*
- 11) *Contratto scuola anno 2022-2023.*

Avv. Alessio Raiola

Avv. Antonio Cirillo

- 2) Il procedimento assumeva n. 2119/2022 R.G.L. del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, e veniva assegnato al Giudice dott.ssa Davia Anita Maria Brigida;
- 3) Con memorie depositate in data 20.01.2023 si costituivano in giudizio sia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 413 co. 5 c.p.c. del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Arezzo;



- 4) All'udienza del 02.02.2023, la parte ricorrente aderiva all'eccezione preliminare di controparte ed il Giudice dott.ssa Davia Anita Maria Brigida, dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Arezzo concedendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;

Tutto ciò premesso, il sig. Esposito Filippo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Firenze

RICORRE IN RIASSUNZIONE

All'On.le Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

nel merito,

1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito in via prioritaria nella graduatoria concorsuale straordinaria bis per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Toscana che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, giusta percentuale di invalidità certificata documentalmente evidenziata nella domanda telematica;

e, per, l'effetto

2. riconoscere al ricorrente il titolo di riserva ex l. 68/99 e, quindi, procedere immediatamente all'assunzione del prof. Esposito con contratto a tempo indeterminato a far data dall'annualità scolastica in corso;

in ogni caso,

3. in via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ai sensi dell'art 210 cod. proc. civ. ordinare all'amministrazione resistente di esibire il prospetto delle disponibilità dei posti vacanti e disponibili prima e dopo i trasferimenti interprovinciali, le effettive e concrete disponibilità dei posti nonché il titolo di precedenza vantato dai docenti trasferiti presso le sedi indicate dal ricorrente e comprovanti la presunta precedenza;

4. procedersi, sin da ora, alla liquidazione in via equitativa dei danni subiti e subendi dal prof. Esposito;

5. con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Dichiarazione di valore



Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito ISEE familiare è al di sotto della soglia di legge pari a 34.481,76, come da autocertificazione che si acclude.

Avv. Alessio Raiola

Avv. Antonio Cirillo

Si allega la seguente documentazione a corredo del ricorso:

- 1) Bando concorso straordinario bis;
- 2) Certificazione invalidità civile e legge 104;
- 3) Iscrizione elenco provinciale invalidi civili;
- 4) Dettaglio graduatoria con punteggio;
- 5) Decreto e graduatoria finale;
- 6) Domanda di partecipazione;
- 7) Attestato servizio militare e congedo illimitato;
- 8) Autocertificazione reddito e documento di riconoscimento;
- 9) Direttiva 1/2019;
- 10) Circolare Ministeriale 7 novembre 2000, n. 248;
- 11) Contratto scuola anno 2022-2023;
- 12) Comparsa di costituzione e risposta;
- 13) Ordinanza di incompetenza.

Avv. Alessio Raiola

Avv. Antonio Cirillo

